



PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI TERAMO (L.R. 9 DICEMBRE 2024, N.24)

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 18.12.2025

INDICE

CAPO I

ISTITUZIONI E COMPETENZE

Art. 1 – Istituzione della Commissione Provinciale Espropri

Art. 2 – Composizione della Commissione

Art. 3 – Compiti ed attività della Commissione

Art. 4 – Nomina e composizione della Segreteria

Art. 5 – Compiti ed attività della Segreteria

Art. 6 – Istanza di parte e funzionamento della Commissione

Art. 7 – Modulistica

CAPO II

ONERI FINANZIARI

Art. 8 – Spese di funzionamento della Commissione e della Segreteria

Art. 9 – Spese Istruttorie

Art.10 – Trattamento economico della Commissione e della Segreteria

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.11 – Disposizioni transitorie

Art.12 – Entrata in vigore

ISTITUZIONE E COMPETENZE

Art.1

Istituzione della Commissione provinciale espropri e sua durata

1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, di cui all'art.41 del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 “*Testo unico sulle espropriazioni*” e ss.mm. ii., ed alle disposizioni legislative e regolamentari sulle espropriazioni emanate dalla Regione Abruzzo con L.R. n.7 del 03.03.2010 e L.R.24 del 09.12.2024, è istituita, con apposito Ufficio presso la Provincia di Teramo, la “*Commissione provinciale espropri*”, in seguito “Commissione” e relativa Segreteria.
2. La predetta Commissione, unitamente alla Segreteria della stessa, avrà sede presso la Provincia di Teramo, individuata ed organizzata con apposito provvedimento, ai sensi dell'art.15 L.R. n.7/2010.
3. La Commissione è istituita con Decreto del Presidente della Provincia di Teramo che provvede alla nomina dei componenti ed all'eventuale loro sostituzione ed ha durata di 5 (cinque) anni.

Art.2

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta, ai sensi dell'art.15 della L.R. n.7/2010, come segue:
 - a. dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
 - b. dal Dirigente dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Teramo — Ufficio Territoriale di Teramo o suo delegato;
 - c. dal Dirigente del Genio Civile Regionale o suo delegato;
 - d. dal Presidente dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia, o suo delegato (oggi A.T.E.R. in Teramo);
 - e. da due esperti in materia di urbanistica ed edilizia, nominati dalla Provincia;
 - f. da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Provincia, su terne proposte dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
 - g. da un componente designato dall’ANCI;
 - h. da un componente designato dall’UPL.
2. La Commissione resta in carica cinque anni ed i membri esperti di cui alle lettere e) ed f), comma 1, non possono essere confermati per più di una volta.
3. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive i membri di cui al comma 1, lettere e) e f), decadono dalla carica ed il segretario della Commissione provvederà a darne comunicazione al Presidente della Provincia che provvederà alla relativa sostituzione dandone successiva informativa alla Regione Abruzzo per la conseguente pubblicazione sul B.U.R.A..
4. Analogamente si procede in caso di revoca, di dimissioni, di decadenza, di decesso o impedimento permanente degli stessi.
5. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di provvedimenti relativi a procedimenti di espropriazione in casi di potenziali conflitti di interesse propri, di parenti o affini.

Art.3

Compiti ed attività della Commissione

1. La Commissione avrà il compito di:
 - determinare ed approvare, entro il 31 gennaio di ogni anno e nell'ambito delle singole regioni agrarie il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., art.41, comma

4.

Tramite la Segreteria della Commissione si provvederà a comunicare le tabelle dei valori agricoli medi alla Regione Abruzzo ed a darne pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia e sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo;

- esprimere, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'art.20, comma 3, del D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento;
 - determinare l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata così come disposto all'art.21, comma 15, del D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii.;
 - determinare l'indennità, nel caso di cui al comma 5 dell'art.22 del D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii.;
 - determinare, in caso di mancato accordo tra le parti e su istanza espressa di chi vi abbia interesse, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'art.50, comma 2, del D.P.R. sopra citato;
 - determinare, in caso di mancato accordo tra le parti e su istanza espressa di chi vi abbia interesse, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'art.48, comma 1 del D.P.R. sopra citato.
2. La Commissione provvede a determinare l'indennità definitiva di espropriazione, di norma, entro novanta (90) giorni dalla data di ricevimento della richiesta; analogamente procederà in caso di domanda di determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo, nonché nel caso di quantificazione del corrispettivo della retrocessione.
 3. Le informazioni e/o i documenti richiesti dalla Commissione dovranno pervenire presso la Segreteria della stessa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'archiviazione del procedimento; la documentazione integrativa sarà sottoposta all'esame della Commissione nella prima seduta disponibile, salvo i casi d'urgenza nei quali trovano applicazione le previsioni di cui al successivo art. 6, comma 11;
 4. I provvedimenti adottati dalla Commissione saranno trasmessi ai soggetti interessati dalla Segreteria della stessa Commissione.
 5. A seguito di richiesta di integrazione di dati e/o documentazione, i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della stessa al Protocollo della Provincia.

Art.4

Nomina e composizione della Segreteria

1. L'Ufficio di Segreteria, nominato con provvedimento del Dirigente competente, può essere costituito da un numero di unità operative tecnico-amministrative necessarie all'espletamento delle attività della Commissione, oltre all'unità cui assegnare il ruolo di Responsabile della Segreteria.
2. La Commissione si avvale del Responsabile della Segreteria con funzioni di Segretario.

Art.5

Compiti ed attività della Segreteria

1. L'Ufficio di Segreteria avrà il compito di:
 - a. curare i rapporti tra la Commissione e gli organi richiedenti, nonché i rapporti con la Regione;
 - b. predisporre la documentazione necessaria alla corresponsione dell'indennità dovuta ai membri della Commissione;
 - c. curare, più in generale, tutti gli adempimenti necessari all'efficiente funzionamento della Commissione o delle eventuali Sottocommissioni.
2. La verbalizzazione delle sedute della Commissione è effettuata dal Segretario o suo delegato di

segreteria che ne cura la custodia e l'archiviazione delle pratiche.

Art.6

Istanza di parte e funzionamento della Commissione

1. Ogni istanza di parte deve essere prodotta via pec all'indirizzo ufficiale della Provincia; è ammesso l'utilizzo di strumenti diversi nel solo caso di definitiva sostituzione dello strumento della pec a livello normativo, con diverso standard europeo registered electronic mail (clausola di ultra-attività).
2. Per l'istruttoria della pratica il soggetto richiedente dovrà far pervenire, alla Segreteria della Commissione, unitamente all'istanza e nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo:
 - a. ricevuta di versamento dei "diritti di segreteria" di cui all'art.9, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) del presente Regolamento;
 - b. ricevuta di pagamento dei "costi istruttori":
 - dell'intero importo del versamento relativamente alle incombenze indicate all'art.9, comma 1, lett. b) del presente Regolamento;
 - dell'importo della quota fissa indicata nell'art.9, comma 2, lett. b) del presente Regolamento
3. Per ogni istanza, corredata da tutta la documentazione necessaria, si procede, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo generale della Provincia, come di seguito indicato:
 - a. il competente Servizio della Provincia effettua una verifica di procedibilità dell'istanza sulla documentazione pervenuta;
 - b. valutato il compiego prodotto procedibile, il Presidente della Commissione, a suo insindacabile giudizio assegna le pratiche tra i vari componenti esperti della stessa con criterio di proporzionalità ed equità in relazione alla complessità delle stesse;
 - c. ricevuti i fascicoli, i componenti procedono con l'istruttoria tecnica.
4. La Commissione è convocata dal suo Presidente tramite la Segreteria, almeno 7 giorni solari prima della data stabilita per la seduta, mediante pec o altra forma di comunicazione come indicato al comma 1, contenente l'elenco degli argomenti da trattare e la documentazione relativa a ciascuna istanza.
5. Le sedute potranno avere luogo mediante collegamento da remoto attraverso piattaforme online per tutti o parte dei componenti.
6. Nel caso di due o più istanze da processare nel medesimo periodo, è preferibile che la convocazione di cui al comma precedente contempli tutte le istanze pendenti
7. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le deliberazioni sono adottate con voto palese.
9. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente può procedere ad aggiornare la riunione anche con procedura d'urgenza. In tal caso l'apposito avviso deve pervenire ai Commissari almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.
10. In ragione della complessità delle ragioni da trattare, la Commissione si riserva la facoltà di invitare l'istante e/o interessati e contro interessati (*l'espropriato, l'espropriante, il beneficiario, il promotore dell'esproprio*), al solo scopo consultivo e senza diritto di voto, su richiesta di almeno un Commissario o su istanza degli interessati stessi. E' rimessa al Presidente della Commissione l'ammissione in seduta degli intervenuti.
11. L'istanza può essere formulata con richiesta di "*procedura d'urgenza*". In tal caso la Commissione è convocata entro sette (7) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, previa verifica di cui al precedente comma 3 lett. a). In tal caso l'avviso per la riunione deve pervenire ai Commissari almeno quarantotto (48) ore prima della seduta.

Art.7

Modulistica

1. La Commissione provvederà ad adottare apposita modulistica per le istanze da formulare, contenente i dati e l'indicazione della documentazione da allegare ai fini dell'ammissibilità delle stesse.
2. La Commissione provvede ad adottare apposita modulistica in tema di conflitto d'interesse.

CAPO II

ONERI FINANZIARI

Art.8

Spese di funzionamento della Commissione e della Segreteria

1. Alle spese relative al funzionamento della Commissione e della Segreteria si farà fronte con le somme che verranno stanziare su apposito capitolo istituito nel bilancio della Provincia di Teramo e provenienti dalle entrate di seguito specificate:
 - a. a carico della Regione Abruzzo, ai sensi della L.R.24/2024 (bilancio regionale - capitolo 1154 missione 18 programma 01, Titolo 1).
 - b. a carico delle Autorità esproprianti richiedenti per le incombenze di cui all'art.20, comma 3, all'art.21, comma 15, e all'art.22, comma 5, del D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii.;
 - c. a carico del Soggetto richiedente per le incombenze di cui agli artt.48 e 50 del D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii.;
 - d. a carico della Provincia in caso di opere realizzate con finanziamenti di enti terzi.

Art. 9

Spese istruttorie

1. In relazione all'art.8, comma 1, lettera b) del presente Regolamento è previsto il versamento, a carico dell'**Autorità espropriante**, di una somma occorrente a sostenere le spese come appresso indicato:
 - a. **€. 200,00** per “**diritti di segreteria**” da versare unitamente alla richiesta di attivazione della Commissione una tantum contestualmente alla domanda;
 - b. “**costi istruttori**”, che dovranno essere versati dall'Autorità espropriante alla richiesta di attivazione della Commissione, come di seguito determinati:
 - per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'Autorità espropriante che riguardano un numero di particelle catastali o porzioni di esse non superiori a 5 (cinque) dovrà essere versato un importo pari ad **€. 2.000,00**;
 - per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'Autorità espropriante che riguardano un numero di particelle catastali compreso tra 6 e 20 (venti) dovrà essere versato un importo pari ad **€. 4.000,00**;
 - per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'Autorità espropriante che riguardano un numero di particelle catastali compreso tra 21 e 50 (cinquanta) dovrà essere versato un importo pari ad **€. 6.000,00**;
 - per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'Autorità espropriante che riguardano un numero di particelle catastali superiore a 50 (cinquanta) dovrà essere versato un importo pari ad **€. 10.000,00**;
 - per la determinazione di indennità relativamente a richieste da parte dell'Autorità espropriante che riguardano un numero di particelle catastali superiore a 100 (cento) dovrà essere versato un importo pari ad **€. 16.000,00**.

2. In relazione all'art.8, comma 1, lettera c), del presente Regolamento è previsto il versamento, a carico del **Soggetto richiedente**, di una somma occorrente a sostenere le spese come appresso indicato:
- a. **€. 200,00** per **“diritti di segreteria”** da versare unitamente alla richiesta di attivazione della Commissione;
 - b. **“costi istruttori”**, che saranno richiesti al soggetto interessato con il versamento in acconto della quota fissa stabilita sull'indennità provvisoria contestata e con un successivo ed eventuale pagamento a conguaglio prima dell'emissione del provvedimento finale da parte della Commissione, come di seguito determinato:
 - per la stima di immobili il cui valore risulti non superiore ad € 10.000,00, un importo pari ad **€1.000,00** (quota fissa);
 - per la stima di immobili il cui valore risulti compreso tra € 10.000,01 ed € 20.000,00, un importo pari ad **€ 2.000,00** (quota fissa);
 - per la stima di immobili il cui valore risulti compreso tra € 20.000,01 ed € 50.000,00 un importo di **€ 3.000,00 (quota fissa)**;
 - per la stima di immobili il cui valore risulti compreso tra € 50.000,01 ed € 100.000,00 un importo di **€ 4.000,00 (quota fissa)**;
 - per la stima di immobili il cui valore risulti superiore ad € 100.000,00 un importo di **€ 6.000,00** (quota fissa).
3. Le spese istruttorie sono destinate a sostenere gli oneri di svolgimento delle attività della Commissione, dell'ufficio di Segreteria e le spese di funzionamento dell'Ente;
4. I **“costi istruttori”** di cui sopra dovranno essere versati nelle forme indicate nella richiesta che verrà inviata dalla Segreteria della Commissione ai soggetti richiedenti.
5. I **“costi istruttori”** sono maggiorati del cinquanta per cento (50%) nei casi di istanze per le quali è richiesta la convocazione d'urgenza, di cui all'art.6, comma 11 del presente Regolamento.
6. Sono esentati dai pagamenti di cui al presente articolo gli organi istanti della Provincia stessa in caso di opere finanziate a carico della Provincia stessa (quali mutui, utilizzo di avanzo, fondi propri a vario titolo allocati, ecc.).
7. In caso di pratiche rinviate durante una seduta della Commissione per carenze documentali, il successivo esame è effettuato nella prima seduta utile dopo la presentazione della documentazione integrativa. E' fatta salva la possibilità di richiedere una convocazione urgente, dietro versamento ulteriore degli importi indicati ai precedenti commi 1 e 2; in tal caso ai componenti sarà corrisposta nuovamente l'indennità prevista dal successivo art.10.

Art. 10

Trattamento economico della Commissione e della Segreteria

1. Per i componenti di cui all'art.3.1 lettera e) (n.2 esperti in materia di urbanistica ed edilizia, nominati dalla Provincia) e lettera f) (n.3 esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Provincia, su terne proposte dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative) è corrisposto un compenso di € 100,00 per ogni seduta effettivamente svolta, oltre oneri e accessori come per legge.
2. Per i componenti di cui all'art. 3.1 lettera g) (n.1 componente designato dall'ANCI), e lettera h) (n.1 componente designato dall'UPI) è corrisposto un compenso come al comma 1 solo qualora il componente nominato non sia incardinato nell'organico rispettivamente di ANCI e di UPI, né presti il suo servizio in Commissione nella veste di dipendente di una pubblica amministrazione.
3. Per il segretario di cui all'art.4 non è previsto alcun compenso.
4. La Provincia provvede ai pagamenti ai componenti della Commissione con cadenza semestrale, previa nota di liquidazione da parte del Presidente della Commissione.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii., alla L.R. n.7 del 03/03/2010 e ss.mm.ii., e alla L.R.24 del 09.12.2024, nonché i principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali contenuti nel D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).
2. I principi e le regole del procedimento amministrativo e per l'accesso agli atti stabiliti dalla legge n.241/90 e ss.mm.ii. si applicano alle attività curate dalla Commissione.
3. Gli atti deliberativi di approvazione del presente Regolamento e di individuazione della sede della Commissione e della Segreteria della stessa verranno comunicati alla Regione Abruzzo e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, si sensi di legge, decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia.
2. Si dà atto che con l'entrata in vigore della L.R. n.32 del 20.10.2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014 è decaduto il precedente Regolamento approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.10 del 24/02/2011.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è revocata ogni disposizione regolamentare della Provincia di Teramo in contrasto con quanto in esso disciplinato.